

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2005

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMO, RAMPI, ASCANI, BERLINGHIERI, CAPONE, CARRESCIA,
MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FONTANELLI, GIULIETTI, IACONO,
IORI, MAGORNO, MANZI, NARDUOLO, PREZIOSI, ROMANINI,
SCUVERA, TENTORI, ZAMPA, ZAN**

Disciplina dell'esercizio dell'attività
di gestione collettiva dei diritti d'autore

Presentata il 28 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le nuove tecnologie offrono ai creatori di qualsiasi genere di opera — musica, film, libri, fotografie, *software*, multimedia — la possibilità di distribuire la loro creazione in modo diretto e immediato attraverso modelli di *business* prima inesistenti e, soprattutto, garantiscono o, almeno, potrebbero garantire a ciascun creatore il diritto di percepire un compenso direttamente proporzionato all'effettivo utilizzo, da parte della collettività, del proprio sforzo creativo.

In tale nuovo « ecosistema creativo » si sono progressivamente sgretolati i confini geografici e si è aperto un mercato globale nel quale ogni autore, per la prima volta nella storia, può mettere la propria opera

a disposizione di una comunità costituita da miliardi di cittadini di Paesi diversi, contribuendo così ad accrescere il patrimonio culturale dell'umanità.

E', tuttavia, sotto gli occhi di tutti che autori, artisti, interpreti, esecutori e creatori di opere dell'ingegno non riescono a beneficiare di tali straordinarie potenzialità.

Il sistema creativo e culturale italiano e il mercato dei contenuti protetti da diritto d'autore, in particolare, rimangono drammaticamente chiusi, asfittici e quasi impermeabili all'affermazione di nuovi modelli di produzione e distribuzione di opere creative.

Si tratta, ovviamente, di un fenomeno straordinariamente complesso e imputa-

bile a una pluralità di concause, difficilmente riconducibili a unità, di matrice sensibilmente diversa: sociale, economica, culturale e giuridica.

Appare, tuttavia, fuor di dubbio che tra tali concause vi sia l'inadeguatezza della vigente disciplina della materia con particolare riferimento al mercato dell'intermediazione dei diritti, un'inadeguatezza che minaccia di paralizzare il sistema creativo e culturale, facendo venire meno stimoli e incentivi che la legge sul diritto d'autore — se correttamente applicata — dovrebbe garantire a chiunque, attraverso il proprio sforzo creativo, metta a disposizione della collettività nuove opere.

È una questione che, negli ultimi anni, è stata posta al centro di un dibattito sentito e partecipato anche in seno alle istituzioni europee che si avviano a intervenire con una direttiva che mira a disciplinare, in modo uniforme, nei diversi Paesi dell'Unione europea l'attività delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore al fine di accrescerne l'efficacia e la trasparenza di azione e, per questa via, di rendere più efficiente — specie nell'interesse dei titolari dei diritti — il mercato.

In tale contesto appare opportuno e non più rimandabile affrontare, anche nel nostro Paese, in modo radicale, la situazione resa assai più complicata che altrove dalla circostanza che la vigente legge sul diritto d'autore, attribuisce alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) l'esclusiva nell'intermediazione dei diritti ormai divenuta anacronistica e non più giustificata né giustificabile.

E', peraltro, evidente — e la recente esperienza della sfortunata liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi ne è un'importante conferma — che la liberalizzazione non è di per sé sufficiente a risolvere i denunciati problemi e che, anzi, potrebbe risultare una cura peggiore del male che si intende curare.

Occorre, dunque, liberalizzare con prudenza e cautela e avendo cura di garantire al mercato nascento adeguate condizioni

di effettiva libertà di concorrenza ma, soprattutto, di adeguata tutela per i titolari dei diritti nella piena convinzione che cultura e creatività non costituiscono una merce di scambio analoga a ogni altra merce disponibile sul mercato.

Creatività e cultura rappresentano, infatti, alcuni tra gli elementi più preziosi di ogni comunità, contribuendo in modo irrinunciabile a connotare l'identità di un Paese e di quanti vi abitano.

Occorre altresì tenere conto che la condizione di esclusiva nella quale ha, finora, operato la SIAE ha fatto sì che, al suo interno, si siano sviluppate straordinarie competenze ed esperienze, con l'ovvia conseguenza che il personale della società rappresenta oggi un insostituibile patrimonio comune del quale il mercato dell'intermediazione dei diritti, nel nostro Paese, non può e non deve fare a meno.

Muovendo da tali considerazioni e nella consapevolezza di procedere lungo una strada impervia e di affrontare questioni di straordinaria complessità, la presente proposta di legge mira a liberalizzare il mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, preoccupandosi, a un tempo, di dettare le basi perché il nuovo mercato che ne nascerà possa contare su regole eque e non discriminatorie, capaci di garantire, in ogni momento, il pieno e reciproco rispetto dei diritti dei creatori di opere dell'ingegno e degli utilizzatori.

La proposta di legge intende, infatti, contribuire alla creazione di un nuovo ecosistema nel quale vi siano i presupposti per ricostruire quel « patto sociale » tra autori e fruitori di contenuti creativi che, salvo rare eccezioni, sembra ormai mancare.

La proposta di legge recepisce, tra l'altro, la recente direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in modo che il nostro Paese possa trovarsi pronto a raccogliere — nell'interesse dell'intera filiera della creazione, produzione, distribuzione e utilizzo dei contenuti creativi — la sfida che le nuove tecnologie hanno lanciato alla comunità globale: riuscire a utiliz-

zarle come una straordinaria opportunità di crescita culturale, sociale, democratica ed economica anziché viverle come un nemico.

La proposta di legge pur avendo alle spalle un lungo lavoro di confronto e discussione con gli *stakeholder*, non è e

non vuole essere un granitico punto di arrivo giacché la complessità e l'eterogeneità degli interessi che vengono in rilievo suggeriscono di continuare, nel corso del suo *iter* parlamentare, a raccogliere stimoli, suggerimenti e critiche da parte dei soggetti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina, anche in attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'esercizio dell'attività di gestione dei diritti d'autore al fine di garantire il buon funzionamento del mercato nell'interesse dei titolari dei diritti e della promozione della cultura e dei comparti industriali ad essa correlati.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) organismo di gestione collettiva: ogni ente giuridico, con sede in un Paese membro dell'Unione europea, avente per scopo, unico o principale, la gestione dei diritti d'autore o dei diritti connessi ai diritti d'autore e che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

1) è detenuto o controllato titolari dei diritti;

2) è organizzato senza fini di lucro;

b) ente di gestione indipendente: ogni ente giuridico, con sede in un Paese membro dell'Unione europea, avente per scopo, unico o principale, la gestione dei diritti d'autore o dei diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, e che soddisfa i seguenti criteri:

1) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;

2) è organizzato con fini di lucro;

c) proventi dei diritti: le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva o da un ente di gestione indipendente per conto dei titolari dei diritti d'autore che rappresenta o, comunque, dai quali ha ricevuto mandato, a titolo di diritti di diritto d'autore, equo compenso od ogni altro indennizzo comunque conseguente all'utilizzazione dei diritti d'autore;

d) spese di gestione: l'importo addebitato da un organismo di gestione collettiva o da un ente di gestione indipendente ai titolari dei diritti d'autore che rappresenta o dai quali ha ricevuto mandato;

e) accordo di rappresentanza: qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti in cui un organismo di gestione collettiva o un ente di gestione indipendente conferisce a un altro il mandato a rappresentare i diritti d'autore del proprio repertorio;

f) utilizzatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi opere dell'ingegno sulle quali insistano diritti d'autore altrui;

g) repertorio: le opere dell'ingegno sulle quali insistono i diritti di autore dei titolari dei diritti che hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva o a un ente di gestione indipendente;

h) titolare dei diritti: qualsiasi persona o ente che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi.

ART. 3.

(Liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore).

1. L'attività di gestione dei diritti d'autore è liberamente esercitabile da qualsiasi organismo di gestione collettiva o ente di

gestione indipendente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Gli articoli 180, 181, 181-*bis* e 204 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

ART. 4.

(Diritti dei titolari dei diritti d'autore).

1. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti d'autore che conferiscono loro mandato e possono imporre a questi ultimi obblighi esclusivamente ai fini della gestione e della protezione dei diritti e degli interessi dei medesimi titolari.

2. I titolari dei diritti d'autore possono conferire mandato a organismi di gestione collettiva o a enti di gestione indipendenti, per la gestione dei propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori. A meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti sono tenuti ad accettare il mandato del titolare dei diritti a condizione che ciò rientri nel loro ambito di attività.

3. Il mandato è conferito, a pena di nullità, per scritto o in altra forma, anche elettronica, purché idonea a imputare univocamente la manifestazione di volontà al titolare dei diritti d'autore e a permettere agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente in caso di bisogno, di provare l'effettiva titolarità del mandato medesimo.

4. I titolari dei diritti d'autore conservano sempre il diritto di revocare o limitare a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori, il mandato conferito a un organismo di gestione collettiva o a un ente di gestione indipendente. Il diritto di revoca o limitazione deve poter essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi. L'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente, tuttavia, possono decidere che tale limitazione o revoca

produca effetti solo alla fine dell'esercizio finanziario in cui è esercitato.

5. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti possono operare limitatamente ad alcune categorie di diritti d'autore e di opere o in relazione alla totalità delle categorie di diritti e di opere dell'ingegno.

6. Resta fermo il diritto dei titolari dei diritti d'autore di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.

ART. 5.

(Obblighi degli organismi di gestione collettiva e degli enti di gestione indipendenti).

1. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti pubblicano *on line* e mantengono costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, alle categorie di diritti d'autore e all'utilizzazione nonché ai territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e consentono agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza e il pagamento dei relativi compensi.

ART. 6.

(Norme sull'organizzazione e il funzionamento degli organismi di gestione collettiva).

1. Un organismo di gestione collettiva accetta come componenti i titolari dei diritti d'autore e le entità che rappresentano i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e le associazioni di titolari dei diritti, che soddisfano i requisiti di adesione basati su criteri oggettivi, trasparenti, e non discri-

minatori. Tali requisiti di adesione sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione all'organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga la richiesta di adesione, esso fornisce al titolare dei diritti d'autore una spiegazione chiara dei motivi della sua decisione.

2. Lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi componenti al processo decisionale dell'organismo. La rappresentanza delle diverse categorie di componenti nel processo decisionale è equa ed equilibrata.

3. L'assemblea generale dei componenti di ogni organismo di gestione collettiva è convocata almeno una volta l'anno e decide circa:

- a) eventuali modifiche allo statuto;
- b) le condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva, se non disciplinate nello statuto;
- c) la nomina e la revoca dell'incarico degli amministratori;
- d) l'approvazione del compenso per gli amministratori nonché altri benefici quali le prestazioni monetarie o no, le prestazioni e i diritti previdenziali, nonché il diritto ad altri compensi e alla liquidazione.

4. In un organismo di gestione collettiva a struttura dualistica, l'assemblea generale dei componenti non decide in merito alla nomina o alla revoca dell'incarico dei componenti del consiglio di amministrazione e non approva il relativo compenso e altri benefici laddove il potere di adottare tali decisioni sia delegato al consiglio di sorveglianza.

5. L'assemblea generale dei componenti decide, in particolare in merito a:

- a) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti d'autore;
- b) la politica generale sull'uso di importi non distribuibili;
- c) la politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti

d'autore e le eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;

d) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti d'autore e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;

e) l'uso degli importi non distribuibili;

f) la politica di gestione dei rischi;

g) l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;

h) l'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di società controllate nonché l'acquisizione di altri enti ovvero di partecipazioni o di diritti in altri enti;

i) l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzie per prestiti.

6. L'assemblea generale dei componenti esercita una funzione di controllo sulle attività dell'organismo di gestione collettiva, deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei conti.

7. Tutti i componenti dell'organismo di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale anche in via telematica.

8. Ciascun componente di un organismo di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona o entità come rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale, purché tale designazione non comporti un conflitto di interessi che potrebbe sorgere ad esempio se il rappresentante e il rappresentato appartengono a categorie diverse di titolari dei diritti all'interno dell'organismo di gestione collettiva.

9. Ogni organismo di gestione collettiva dispone di un organo di sorveglianza dotato di una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di componenti dello stesso organismo.

10. Ogni componente dell'organo di sorveglianza presenta annualmente all'assemblea generale una dichiarazione sui

conflitti di interesse contenente le informazioni di cui al comma 15.

11. L'organo di sorveglianza svolge almeno le seguenti funzioni:

a) esercita i poteri che gli sono delegati dall'assemblea generale;

b) monitora le attività e l'esercizio delle funzioni delle persone di cui al comma 13, tra cui l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale e, in particolare, le politiche generali dell'organo.

12. L'organo di sorveglianza riferisce in merito alla propria attività all'assemblea generale almeno una volta l'anno.

13. Ciascun organismo di gestione collettiva prende le misure necessarie affinché le persone che gestiscono le sue attività lo facciano in maniera corretta, prudente e appropriata, applicando solide procedure amministrative e contabili nonché meccanismi di controllo interno.

14. Gli organismi di gestione collettiva elaborano e utilizzano procedure volte a evitare conflitti di interesse e, qualora ciò non sia possibile, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che questi incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti d'autore che l'organismo rappresenta.

15. Le procedure di cui al comma 14 prevedono, altresì, che ciascuna delle persone in oggetto trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale che contenga le seguenti informazioni:

a) eventuali interessi detenuti nell'organismo di gestione collettiva;

b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, anche sotto forma di regimi pensionistici, prestazioni in natura e altri tipi di benefici;

c) eventuali importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione

collettiva in qualità di titolare dei diritti d'autore;

d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

ART. 7.

(Riscossione, uso e riparto dei proventi dei diritti d'autore).

1. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti d'autore con diligenza.

2. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti d'autore separatamente dalle entrate di natura finanziaria o derivanti da qualsiasi altra attività. Le entrate diverse da quelle derivanti dai servizi di gestione non possono, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelle derivanti dai servizi di gestione.

3. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti non sono autorizzati a usare per conto proprio i proventi dei diritti d'autore e le entrate derivanti dal loro investimento, fatta salva la possibilità di detrarre i compensi e le spese di gestione loro dovuti.

4. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscono regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti d'autore che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti.

5. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti d'autore su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo che ciò non risulti oggettiva-

mente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e dell'Agenzia per il diritto d'autore di cui all'articolo 12, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i casi in cui gli organismi di gestione collettiva possono utilizzare sistemi di riparto diversi da quello analitico.

7. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti d'autore non possono essere distribuiti, nonostante ogni ragionevole sforzo compiuto per l'individuazione dei titolari dei diritti cui competono, trascorsi tre anni dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi, l'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente impiega il 50 per cento di tali importi per lo svolgimento di attività di interesse comune a tutti i titolari dei diritti d'autore, selezionate con criteri oggettivi e non discriminatori, sentiti i medesimi titolari. Il restante 50 per cento è versato all'Agenzia per il diritto d'autore di cui all'articolo 12 a titolo di contributo per i costi di funzionamento.

ART. 8.

(Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza).

1. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti non operano alcuna discriminazione tra i titolari dei diritti d'autore che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi.

ART. 9.

(Rapporti tra organismi di gestione collettiva, enti di gestione indipendenti e utilizzatori).

1. Gli organismi di gestione collettiva, gli enti di gestione indipendenti e gli utilizzatori conducono le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti d'autore in buona fede.

2. Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, e tengono conto, oltre che del valore economico dei diritti d'autore, anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massima circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti né degli interessi dei titolari dei diritti medesimi.

3. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti rispondono senza ritardo alle richieste degli utenti specificando, fra l'altro, le informazioni necessarie per ottenere una licenza.

4. Una volta ricevute tutte le informazioni richieste, l'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente, offre senza ritardo una licenza ovvero fornisce una dichiarazione motivata del diniego.

5. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti consentono agli utilizzatori di comunicare per via telematica anche circa l'uso della licenza.

ART. 10.

(Trasparenza).

1. Ogni organismo di gestione collettiva e ogni ente di gestione indipendente mette a disposizione di ciascun titolare di diritti d'autore che le abbia conferito mandato, in un'area ad accesso riservato del proprio sito *internet*, le seguenti informazioni ag-

giornandole almeno una volta ogni sei mesi:

a) i dati personali che il titolare ha autorizzato l'organismo di gestione collettiva a trattare;

b) i proventi dei diritti d'autore riscossi per conto del titolare;

c) gli importi dovuti al titolare dei diritti d'autore per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo, pagati dall'organismo di gestione collettiva o dall'ente di gestione indipendente al titolare dei diritti nel periodo di riferimento;

d) il periodo nel quale hanno avuto luogo gli utilizzi per i quali sono dovuti gli importi al titolare del diritto d'autore;

e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione o corrispettivi nel periodo di riferimento;

g) gli importi dovuti e non ancora pagati al titolare dei diritti d'autore per il periodo di riferimento.

2. Ogni organismo di gestione collettiva e ogni ente di gestione indipendente mette a disposizione di chiunque nel proprio sito *internet*, le seguenti informazioni e le mantiene costantemente aggiornate:

a) lo statuto;

b) le condizioni di adesione e le condizioni di revoca del mandato, se non specificate nello statuto;

c) le norme di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti d'autore;

d) le norme relative alle spese di gestione;

e) i propri bilanci.

ART. 11.

(Licenze multiterritoriali).

1. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti che concedono licenze multiterritoriali per i diritti

su opere musicali *on line* devono disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari.

2. Ai fini del comma 1, gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti si conformano almeno alle seguenti condizioni:

a) devono essere in grado di identificare con precisione le opere musicali, integralmente o in parte, che sono autorizzati a rappresentare;

b) devono essere in grado di identificare con precisione, integralmente o in parte, con riferimento a ciascun territorio pertinente, i diritti d'autore e i titolari dei diritti corrispondenti per ciascuna opera musicale, o parte di essa, che sono autorizzati a rappresentare;

c) devono utilizzare identificatori univoci al fine di identificare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto, nel limite del possibile, degli *standard* e delle pratiche adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea;

d) devono utilizzare strumenti adeguati al fine di identificare e di risolvere tempestivamente ed efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva o di enti di gestione indipendenti che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*.

3. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti offrono ai fornitori di servizi *on line* la possibilità di dichiarare per via elettronica l'uso effettivo dei diritti su opere musicali *on line* e i fornitori di servizi *on line* rife-

riscono con precisione in merito all'uso effettivo di tali opere. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti consentono l'utilizzo di almeno una modalità di dichiarazione che tenga conto di eventuali *standard* o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi *on line* in un formato proprietario se accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno *standard* adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.

4. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti trasmettono le fatture ai fornitori di servizi *on line* per via elettronica. L'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente offre l'uso di almeno un formato che tenga conto di *standard* o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea. La fattura riporta le opere e i diritti d'autore oggetto, integralmente o in parte, della licenza e i rispettivi usi effettivi, nella misura in cui ciò è possibile sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi *on line* e del formato utilizzato per fornirle. Il fornitore di servizi *on line* non può rifiutare di accettare la fattura a causa del suo formato se l'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente utilizza uno *standard* del settore.

5. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi *on line* immediatamente dopo la comunicazione dell'utilizzo effettivo dei diritti sulla relativa opera musicale *on line*, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi *on line*.

6. Gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti prevedono apposite norme per consentire ai fornitori

di servizi *on line* di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o più organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti per i medesimi diritti d'autore sulla stessa opera musicale *on line*.

7. Qualora un organismo di gestione collettiva o un ente di gestione indipendente che non concede od offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali *on line* del proprio repertorio chieda a un altro organismo di gestione collettiva o a un altro ente di gestione indipendente di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti, l'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente interpellato è tenuto ad accettare tale richiesta se già concede od offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musica *on line* del repertorio di uno o più altri organismi di gestione collettiva o enti di gestione indipendenti.

8. L'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente interpellato risponde all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente richiedente per iscritto e senza ritardo.

9. L'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva o dell'ente di gestione indipendente richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio.

10. L'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente interpellato include il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva o dell'ente di gestione indipendente richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi *on line*.

11. L'organismo di gestione collettiva o l'ente di gestione indipendente richiedente mette a disposizione dell'organismo di gestione collettiva o dell'ente di gestione indipendente interpellato le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze mul-

titerritoriali per i diritti d'autore su opere musicali *on line*. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente interpellato di rispettare i requisiti stabiliti dal presente articolo, l'organismo interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.

ART. 12.

(Istituzione dell'Agenzia per il diritto d'autore).

1. È istituita l'Agenzia per il diritto d'autore, di seguito « Agenzia », sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto nella presente legge all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. L'Agenzia svolge le funzioni affidate alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e da ogni altra vigente previsione di legge, fatta eccezione per quelle, di diritto privato, relative all'amministrazione, gestione e intermediazione dei diritti d'autore. L'Agenzia ha altresì il compito di raccogliere dagli utilizzatori i compensi di cui agli articoli 68 e 71-*septies* della citata legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, e di ripartirli in conformità a quanto previsto dalla medesima legge nonché, quanto alla quota spettante alla SIAE, tra le diverse società di gestione collettiva in rapporto alla rappresentatività di ciascuna da ac-

certare secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 6.

4. Sono organi dell'Agenzia: *a)* il Direttore generale; *b)* il Comitato di indirizzo; *c)* il Collegio dei revisori dei conti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina, previo avviso pubblico e raccolta delle domande e dei *curricula* dei candidati, il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di diritto d'autore. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è approvato lo statuto dell'Agenzia entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore. I rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, mette le funzioni di carattere pubblicistico affidate alla SIAE sono trasferite all'Agenzia. L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è abrogato. Sono trasferiti all'Agenzia il perso-

nale della SIAE, i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione ed intermediazione dei diritti d'autore.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure per lo scioglimento e la liquidazione della SIAE, previo conferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare della Società alla Cassa depositi e prestiti Spa. Con il medesimo decreto è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane dell'Agenzia nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia medesima, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Ai costi di gestione dell'Agenzia si fa fronte attraverso la contribuzione degli organismi di gestione collettiva e degli enti di gestione indipendenti di cui alla presente legge, in misura determinata con il decreto di cui al presente comma.

7. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

ART. 13.

(Vigilanza e sanzioni).

1. L'Agenzia vigila sull'attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione collettiva e degli enti di gestione indipendenti, sanzionando eventuali violazioni con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 500.000, nonché con l'eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività di gestione dei diritti d'autore da due a sei mesi. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati dal-

l'Agenzia sono impugnabili dinanzi al tribunale regionale amministrativo del Lazio.

ART. 14.

(Disposizioni finali).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-*bis*, comma 1, le parole: « la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

b) all'articolo 58, le parole: « la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

c) all'articolo 68, comma 4, le parole: « la SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

d) all'articolo 71-*septies*, comma 3, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia per il diritto d'autore »;

e) all'articolo 71-*octies*, commi 1 e 3, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia per il diritto d'autore »;

f) all'articolo 103, secondo comma le parole: « La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia per il diritto d'autore » e le parole: « sentita la SIAE » sono sosti-

tuite dalle seguenti: « sentita l'Agenzia per il diritto d'autore »;

g) all'articolo 116, secondo comma, le parole: « Società italiana degli autori ed editori (SIAE) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « società di gestione collettiva alla quale il titolare dei diritti ha conferito il mandato »;

h) all'articolo 152, commi 2 e 3, le parole: « Società italiana degli autori ed editori (SIAE) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « società di gestione collettiva alla quale il titolare dei diritti ha conferito il mandato »;

i) all'articolo 153, commi 1 e 2 le parole: « Società italiana degli autori ed editori (SIAE) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « società di gestione collettiva alla quale il titolare dei diritti ha conferito il mandato »;

l) all'articolo 154, commi 1 e 2, le parole: « Società italiana degli autori ed editori (SIAE) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « società di gestione collettiva alla quale il titolare dei diritti ha conferito il mandato »;

m) all'articolo 171-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « su supporti non contrassegnati SIAE » sono sostituite dalla seguente: « abusivamente »;

n) all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera d) dopo la parola; « detiene » è inserita la seguente: « abusivamente » e le parole da: « , od altro supporto » fino alla fine della lettera sono soppresse;

o) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole da: « , ovvero non provvisti » fino a: « contraffatto o alterato » sono soppresse;

p) all'articolo 181-*ter*:

1) al comma 1, le parole: « dalla Società italiana degli autori ed editori

(SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia per il diritto d'autore » e le parole: « la SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia per il diritto d'autore »;

2) al comma 2, le parole: « la SIAE non svolga » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia per il diritto d'autore non svolga »

q) all'articolo 182-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia per il diritto d'autore »;

2) al comma 2, le parole: « La SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia per il diritto d'autore »;

r) all'articolo 191, primo comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) è composto di un rappresentante di ciascuna delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore che ne facciano richiesta ».

2. La SIAE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura il trasferimento all'Agenzia del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, nonché di ogni altro elenco e pubblico registro da essa tenuto ai sensi della medesima legge n. 633 del 1941.

€ 2,00



17PDL0030700